REGOLAMENTO (CEE) N. 1208/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1071/77 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2888/86 [4], i produttori di lino oleaginoso sono tenuti a presentare una dichiarazione di raccolta entro il 31 dicembre di ogni anno ; che per motivi di carattere amministrativo si rivela più opportuno anticipare la scadenza al 15 dicembre ;

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori sono tenuti a comunicare alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno, le aree investite a lino ; che il mantenimento di tale scadenza non lascia agli Stati membri produttori abbastanza tempo per la raccolta delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di raccolta presentate dai produttori ; che è pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1799/76 è modificato come segue :

1. All'articolo 9, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

   « 1. Ogni produttore di lino oleaginoso è tenuto a presentare entro il 15 dicembre di ogni anno una dichiarazione di raccolta. »

2. All'articolo 17, paragrafo 1 la data del 31 dicembre è sostituita dalla data del 15 febbraio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 129 del 25. 5. 1977, pag. 7.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(4) GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 12.